

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL.	APPENDICE	CONTRAENTE/ASSICURATO
SEREGNO	570	32		1	ENTE MORALE PIO XI

Di comune accordo tra le parti si conviene che la presente appendice deroga e sostituisce completamente il modello "RC MOD. RCG 2/ED. 07/2007" e che la stessa forma parte integrante della presente polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

delle

- **CASE DI RIPOSO**
- **COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI E DISABILI**
- **RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI**
- **RESIDENZE PROTETTE**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Cattolica: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;

Premio: la somma dovuta dal contraente a Cattolica;

Sinistro: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro;

Franchigia: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Addetti: i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non.

Volontari: coloro che prestano la propria attività a favore del Contraente in modo personale, spontaneo e gratuito;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;
in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite.

Il premio deve essere pagato all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente a Cattolica.

Se il contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Nel caso in cui il premio sia superiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00), il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario:

- sul conto corrente intestato a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa e indicato nella nota informativa;
- oppure sul conto corrente di agenzia autorizzato da Cattolica.

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di pagamento, il cui importo sia superiore complessivamente a euro 15.000,00 (quindicimila/00), lo stesso dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario con le modalità sopra indicate.

Art.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art.8 Recesso in caso di sinistro

Cattolica può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della

definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso Cattolica restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art.9 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art.13 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali
- distruzione o deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione e sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal D.P.R. del 14 Gennaio 1997 e dalle Leggi Regionali.

Art.14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;**
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

Art.15 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Art.16) Inizio e termine della garanzia

La garanzia RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con Cattolica per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di efficacia della

polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste. Ciò a parziale deroga di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art.17 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di:

1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

b) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

h) a condutture ed impianti sotterranei;

i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

j) da furto;

k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;

n) cagionati da:

1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

p) derivanti da:

1. detenzione o impiego di esplosivi;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;

q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;

r) derivanti da:

1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

t) provocati da campi elettromagnetici;

u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

v) derivanti dallo svolgimento di attività mediche, infermieristiche e sanitarie in genere, salvo quanto previsto alla CP2 e alla CP3.

Art.18 Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti;
- nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e interinali;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta Cattolica può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art.19 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.** Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.20 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

**ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato MOD.RCG 1)

Art.21 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio, previa detrazione di una franchigia fissa di € 1.500,00.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art.22 Estensione territoriale (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art.23 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA' CIVILE

(Sempre operanti)

CP1 Proprietà e conduzione di fabbricati

A parziale deroga dell'Art.17 lett. o) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione opera altresì per il rischio della proprietà dei fabbricati descritti nel Mod.RCG 1 (compresa la proprietà di antenne radiotelevisive ed aree di pertinenza).

Si conviene che, se al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, superi di oltre il 20% il valore dichiarato, Cattolica, risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ciascun sinistro.

CP2 Responsabilità civile personale dei dipendenti e/o del personale parasubordinato

Cattolica si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni, i prestatori di lavoro dipendenti e/o i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato.

Per quanto riguarda il personale dipendente medico, infermieristico e sanitario in genere, regolarmente abilitato ai sensi di legge, la Società si obbliga a tenere indenne lo stesso nonché il Contraente Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Pertanto, a parziale deroga dell'art.17 lett.v), la garanzia, limitatamente alla medicina di base e/o geriatrica con esclusione di ogni altra branca specialistica, è estesa allo svolgimento di attività mediche, infermieristiche e sanitarie **destinate ad esclusivo beneficio degli ospiti della struttura assicurata (sono considerati tali anche le persone che si sottopongono alla prima visita di accettazione).**

Restano esclusi gli interventi diagnostici invasivi e gli interventi chirurgici, anche ambulatoriali.

CP3 Responsabilità Civile dell'Assicurato per il fatto degli operatori medico-sanitari non dipendenti

Qualora il Contraente Assicurato si avvalga di personale medico-infermieristico e sanitario con contratto di collaborazione professionale, si precisa che l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al Contraente Assicurato stesso per il fatto di tali soggetti, **ferma l'esclusione della loro responsabilità personale. Pertanto, qualora la Società fosse condannata a pagare l'intero ammontare del danno, essa si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti dei responsabili.**

La presente garanzia viene prestata a parziale deroga dell'art.17 lett.v) ed **opera esclusivamente per le prestazioni erogate ad esclusivo beneficio degli ospiti della struttura assicurata (sono considerati tali anche le persone che si sottopongono alla prima visita di accettazione) e limitatamente alla medicina di base e/o geriatrica, con esclusione di ogni altra branca specialistica.**

Restano esclusi gli interventi diagnostici invasivi e gli interventi chirurgici, anche ambulatoriali.

CP4 Infortuni subiti da prestatori di lavoro con contratto di collaborazione professionale e con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n°276/2003

Premesso che l'Assicurato - Contraente può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di:

1. persone con contratto di collaborazione professionale.
2. prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo;

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per morte o lesioni personali subite dalle persone di cui ai precedenti punti 1), 2).

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscrivere all'INAIL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia RCO, semprechè la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti 1) e 2) risultino da regolare contratto.

CP5 Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art.17, lett. f), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

CP6 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art.17, lett. q) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione

CP7 Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

A parziale deroga dell'art.14, lett. c), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

CP8 Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art.17 lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi **per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose** in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

CP9 R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96

A parziale deroga della CP1 lettera A), delle Condizioni Particolari Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.

CP10 R.C. del committente

Per tutti i lavori e/ gestioni ceduti a terzi in base a regolare contratto, la garanzia deve intendersi prestata esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di Committente. Non sono considerati terzi i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

CP11 Danni a veicoli

A parziale deroga dell'Art.17 lett. g), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Tale estensione viene prestata con la franchigia fissa di euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.**

CP12 Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti, consulenti

A parziale deroga dell'Art.14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, **in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, **purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

CP13 R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

CP14 Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ciascun sinistro.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- **lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;**
- **umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
- **rigurgiti di fogne.**

CP15 Rischi Complementari

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici **non a motore**, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata **limitatamente ai danni corporali;**
- esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute **durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro.**
Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;

- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali,
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi **derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;**
- esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature **usate per le esclusive necessità dell'azienda.**

CP16 Cose consegnate e non consegnate

L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli ospiti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate e non consegnate, anche se derivante da furto o incendio nei limiti di €1.000,00 per ciascun ospite e dell'importo massimo per anno assicurativo determinato moltiplicando l'importo unitario di €50,00 per il numero di posti letto, così come indicato nel frontespizio di polizza.

La garanzia non vale per:

- **denaro, preziosi, valori bollati, e valori in genere, marche, titoli di credito;**
- **per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.**
- **I risarcimenti dovuti in forza della presenti estensioni di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno scoperto del 10% col minimo di € 50,00 per ogni Cliente danneggiato.**

CP17 Volontari

Qualora il Contraente si avvalga della collaborazione di personale Volontario, a parziale deroga dell'art.14 lett.c) i singoli volontari sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino:

- **morte;**
- **lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.**

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale RCO per sinistro che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.

La garanzia vale altresì per i danni cagionati a terzi dal personale volontario mentre opera per conto del Contraente.

Ai fini dell'identificazione dei Volontari si farà riferimento ad apposito elenco cartaceo nel quale il Contraente, o l'Associazione di Volontariato autonoma e indipendente dal Contraente che presta la propria attività presso l'ente assicurato, si obbliga ad iscrivere in ordine cronologico ciascun Volontario prima dell'inizio delle attività da svolgere e a farlo da questi sottoscrivere.

Si precisa che è condizione essenziale, ai fini della validità della garanzia, che la Cooperativa tenga regolarmente aggiornato tale elenco.

CP18 Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all'articolo 20 delle Norme che regolano l'Assicurazione, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e dalla Magistratura, esclusa asbestosi e silicosi.

L'assicurazione è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Fermo quanto precede la garanzia vale altresì per le malattie professionali che si manifestino entro dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale RCO "per ogni persona deceduta o ferita" indicato in polizza, con il limite massimo di 1.000.000,00 €, rappresenta la massima esposizione della Società per:

- più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

CP19 Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art.17, lettera g) e l) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CP20 Persone considerate Terzi

A parziale deroga dell'art.14 "Persone considerate terze" delle norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, sono compresi in garanzia, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, le persone che, a titolo formativo, di specializzazione o di riabilitazione (quali a titolo di esempio: borsisti, stagisti, corsisti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, progetti alternanza scuola-lavoro) si trovino presso l'assicurato sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Sono compresi in garanzia anche i danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato/contraente, dalle suddette persone che si trovino presso l'assicurato.

CP21 Lavori di pubblica utilità

Viene equiparato alla figura del lavoratore dipendente, il personale che svolge lavori di pubblica utilità e di cui il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività, sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte dall'Assicurato stesso.

CONDIZIONI SPECIALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CS1 Franchigia Progressiva

Limitatamente alla RCT (Responsabilità Civile Terzi) e nel caso non sia già prevista altra franchigia (e/o scoperto) dalle condizioni tutte di polizza, si prevede che la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per anno assicurativo così come di seguito definita:

- | | |
|---|---------------------|
| - per il primo sinistro indennizzabile: | nessuna franchigia; |
| - per il secondo sinistro indennizzabile: | 1.500,00 euro |
| - dal terzo sinistro indennizzabile: | 3.000,00 euro. |